



# COMUNE DI CREMA

SEGRETERIA GENERALE

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 2013/00085 di Reg.

Seduta del 19/12/2013

N. Prog.

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE DELL'ODIERNO APPARATO DI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE DI CREMA, FINALIZZATO ALL'ADEMPIM. DEGLI OBBLIGHI FISSATI DALL'ART.14, C.32, D.L.78/2010, CONV.CON L.122/2010 NONCHÈ AL CONSEGUIM. DI RISPARMI E MAGGIORI LIVELLI D'EFFICACIA E EFFICIENZA DELL'AZIONE AMM

L'anno 2013, il giorno diciannove del mese di dicembre alle ore 17:30, convocato su determinazione del Presidente con avviso spedito nei modi e termini di legge, il Consiglio Comunale si è riunito presso la sede di Palazzo Comunale, nella sala delle adunanze aperta al pubblico.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta pubblica, risultano presenti ed assenti:

**Il Sindaco BONALDI STEFANIA**

e i Consiglieri:

N.	NOME E COGNOME	N.	NOME E COGNOME
01.	PILONI MATTEO	13.	COTI ZELATI EMANUELE
02.	CAPPELLI VINCENZO	14.	DELLA FRERA WALTER
03.	GIOSSI GIANLUCA	15.	VERDELLI DANTE
04.	GUERINI EMILIO	16.	AGAZZI ANTONIO
05.	VALDAMERI PAOLO	17.	BERETTA SIMONE
06.	GALVANO LUIGI	18.	ANCOROTTI RENATO
07.	SEVERGNINI LIVIA	19.	ZANIBELLI LAURA MARIA
08.	CASO TERESA	20.	PATRINI PAOLO ENRICO
09.	GRAMIGNOLI MATTEO	21.	ARPINI BATTISTA
10.	GUERINI SEBASTIANO	22.	BOLDI ALESSANDRO
11.	LOTTAROLI MARIO	23.	DI FEO CHRISTIAN
12.	BETTENZOLI PIERGIUSEPPE	24.	TORAZZI ALBERTO

Ag

e pertanto complessivamente presenti n. 24 e assenti n. 1 componenti del Consiglio.

Sono presenti gli Assessori:

BERETTA ANGELA

SALTINI MORENA

VAILATI PAOLA

BERGAMASCHI FABIO

SCHIAVINI GIORGIO

A

Presiede: **Il Presidente del Consiglio** Vincenzo Cappelli.

Partecipa: **Il Segretario Generale** Maria Caterina De Girolamo

La seduta è legale.

Sono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri signori:

1) Coti Zelati Emanuele

2) Gramignoli Matteo

3) Arpini Battista

Il Presidente sottopone all'attenzione del Consiglio Comunale la proposta di delibera in merito alla razionalizzazione e semplificazione dell'odierno apparato di partecipazioni societarie del Comune di Crema, finalizzato all'adempimento degli obblighi fissati dall'art.14, comma 32, D.L.78/2010, nonché al conseguimento di risparmi e maggiori livelli di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa.  
Dà la parola al Sindaco per l'illustrazione.

Dopo l'illustrazione del Sindaco e degli avv.ti Lanzalone e Sonzogni, intervengono nella discussione i Consiglieri Beretta, Piloni, Lottaroli, Zanibelli, Boldi, Giossi, Torazzi, Coti Zelati, Guerini Emilio, Bettenzoli, Arpini, Gramignoli.

Nella dichiarazione di voto intervengono i consiglieri Lottaroli, Boldi, Coti Zelati, Patrini (che dichiara di distinguersi dal voto del consigliere Arpini), Zanibelli, Giossi e Torazzi

Il Presidente pone quindi in votazione la seguente proposta di delibera:

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### l) Gli obiettivi della deliberazione

**Premesso che**, a seguito del riconoscimento normativo della potestà degli Enti locali di ricorrere allo strumento societario per la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali, in forza di quanto previsto dall'art. 22, legge 142/1990, come modificato ed integrato dall'art. 12, legge 498/1992, e dall'art. 17, comma 58, legge 127/1997 (successivamente abrogati dall'art. 274, D.Lgs. 267/2000, in quanto trasfusi nel medesimo Testo Unico degli Enti Locali), il Comune di Crema ha progressivamente assunto partecipazioni societarie, dirette ed indirette, anche per l'effetto della trasformazione di preesistenti aziende speciali e consorzi, al fine di demandare a tali società la gestione dei servizi pubblici locali di titolarità comunale, nonché l'espletamento di ulteriori attività di rilievo pubblico riconducibili alle competenze istituzionali dell'Amministrazione comunale;

**Considerato che**, per quanto di rilievo ai fini della presente delibera, le Linee Programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato ai sensi dell'art. 46, comma 3, D.Lgs. 267/2000, illustrate nel corso della seduta consiliare dell'8 giugno 2012, danno atto della necessità di:

- ripartire dall'originario statuto di SCRP S.p.A. e dal suo ruolo strategico di "Grande Comune" del territorio;
- razionalizzare e ridurre le altre società operative partecipate dal Comune di Crema;
- ridurre la composizione dei consigli d'amministrazione e degli organi direttivi, secondo canoni di trasparenza, competenza e di responsabilità patrimoniale degli amministratori;
- rafforzare i poteri di *governance* del Comune;

**Ritenuto, conseguentemente, che** il Comune debba dar corso ad un graduale ed ampio intervento di razionalizzazione e semplificazione delle partecipazioni societarie, dirette ed

indirette, al fine di conseguire un più elevato grado di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;

**Rilevato che** siffatto disegno di riordino trova peraltro conforto nelle disposizioni normative, di seguito richiamate, in tema di limiti all'assunzione e mantenimento di partecipazioni societarie, nonché in materia di organizzazione, affidamento e gestioni dei servizi pubblici locali a rilevanza economica;

## **II) L'odierno assetto delle partecipazioni societarie del Comune di Crema**

**Dato atto che** al Comune di Crema fanno capo le seguenti partecipazioni societarie (dirette):

- Cremasca Servizi s.r.l., integralmente partecipata dall'Amministrazione Comunale;
- Società Cremasca Reti e Patrimonio S.p.A. (per brevità SCRP S.p.A.), partecipata nella misura del 25,68% del capitale sociale;
- Reindustria – Agenzia Cremona Sviluppo s.c.r.l. (di seguito Reindustria s.c.r.l.), per una quota pari al 17% del capitale sociale;
- Padania Acque S.p.A. (di cui detiene lo 0,044% del capitale sociale);
- Banca Popolare Etica S.C.p.A. (di cui detiene 50 azioni);

**Quanto a Cremasca Servizi s.r.l., preso atto che:**

- la società è stata costituita il 17 maggio 2007 per atto unilaterale del Comune di Crema, che ne è socio unico essendo il solo ed esclusivo proprietario della totalità (100%) del capitale di detta società, mediante conferimento in natura della partecipazione, pari al 35% del capitale sociale, dell'allora Società Cremasca Servizi (S.C.S.) S.p.A., al fine di dare attuazione alla delibera consiliare n. 30, del 19 aprile 2007, di approvazione del progetto di aggregazione nel gruppo societario pubblico di Linea Group Holding s.r.l. (oggi Linea Group Holding S.p.A.) delle attività esercitate nel settore dei servizi pubblici locali aventi rilevanza economica, già affidate alla predetta SCS S.p.A.;
- ai sensi dell'art. 4 dello statuto, *“la società ha per oggetto l'esercizio dell'attività di erogazione dei servizi pubblici locali, di qualsiasi natura, all'utenza, anche mediante l'acquisto, la vendita, la gestione e, in generale, l'assunzione di partecipazioni in società e persone giuridiche, di qualsiasi natura, sia a responsabilità limitata, che illimitata, sia in Italia, che all'estero, in qualsiasi forma, sia diretta, che indiretta, esercenti l'attività di erogazione dei servizi pubblici locali, di qualsiasi natura, all'utenza, nonché l'amministrazione, sia diretta, che indiretta, delle società partecipate”*;
- come da delibera assembleare del 15 ottobre 2007, si è proceduto alla scissione proporzionale parziale di SCS S.p.A., con la costituzione di S.C.S. Servizi Locali s.r.l., che, con particolare riguardo al Comune di Crema, come da delibera giunta n. 67, del 19 febbraio 2008, è subentrata negli affidamenti concernenti: la gestione del centro sportivo di

via Indipendenza e via Picco, l'erogazione della pubblica illuminazione nel territorio comunale non servito da Enel Sole S.p.A., la conduzione degli impianti semaforici e di segnaletica luminosa, la gestione delle aree di sosta a pagamento (oltre ad ulteriori attività ad oggi cessate, quali la realizzazione di lavori pubblici e la fornitura del servizio calore agli immobili comunali), nonché, per il tramite di Società Cremasca Calore s.r.l. (partecipata al 52% da S.C.S. Servizi Locali s.r.l. e per il 48% dal socio industriale privato Cofely Reti e Calore s.r.l.), l'attività di teleriscaldamento mediante produzione e distribuzione di energia termica nel territorio del Comune di Crema, comprendente, fra l'altro, il quartiere dell'ospedale;

- nel quadro della riferita operazione di aggregazione fra ex aziende municipalizzate, il ramo d'azienda di S.C.S. S.p.A. non assegnato a SCS Servizi Locali s.r.l. (ovvero l'insieme delle attività concernenti l'espletamento dei servizi pubblici locali a rilevanza economica affidati dal Comune di Crema e da altri Comuni soci di SCRIP S.p.A.) è stato conferito a Linea Group Holding S.p.A. e da questa alla controllata società operativa territoriale, denominata SCS Gestioni s.r.l. (quest'ultima, per effetto dell'atto di fusione per incorporazione di Cogeme Gestioni s.r.l., del 14.10.2013, ha assunto, dall'1.11.2013, la nuova denominazione di Linea Gestioni s.r.l.), cosicché, allo stato odierno, S.C.S. S.p.A. è la società veicolo attraverso cui Cremasca Servizi s.r.l. (per il 35%) e SCRIP S.p.A. (per il restante 65%) detengono la partecipazione del 9,047% nel capitale sociale di Linea Group Holding S.p.A. e aderiscono al patto parasociale (di durata quinquennale, rinnovabile, di anno in anno, per ulteriori 12 mesi) siglato il 30 giugno 2010 con gli altri soci fondatori della stessa Linea Group Holding S.p.A. (A.E.M. Cremona S.p.A., ASM Pavia S.p.A., Astem S.p.A. e Cogeme S.p.A.);
- le pattuizioni contenute nel summenzionato patto parasociale regolano le procedure di nomina degli organi sociali e degli altri organismi di coordinamento istituiti tra i firmatari sul presupposto della suddivisione del capitale tra cinque azionisti, attribuendo la qualifica di "Quinto Azionista" ad S.C.S. S.p.A.;
- alla luce dell'art. 9 dello statuto di Linea Group Holding S.p.A. ogni atto di trasferimento delle azioni, anche per effetto di operazioni di conferimento, fusione, scissione, è subordinato al diritto di prelazione degli altri soci;

**Quanto ad SCRIP S.p.A., preso atto che:**

- la società, a capitale sociale pubblico totalitario, ha assunto l'odierna ragione sociale a seguito della riorganizzazione societaria del Consorzio Cremasco S.p.A., consistente nello scorporo e conferimento a S.C.S. S.p.A. del ramo d'azienda relativo alla gestione dei servizi pubblici locali e nell'attribuzione alla ridenominata SCRIP S.p.A. del ruolo di società patrimoniale e di gestione delle reti per conto dei Comuni del Cremasco, ai sensi dell'allora vigente art. 113, commi 2 e 13, D.Lgs. 267/2000, come da delibera assembleare del 7 luglio 2003, autorizzata, per quanto di competenza del Comune di Crema, con delibera consiliare n. 50, del 17 giugno 2003;

- ai sensi dell'art. 2 dello statuto, SCR P S.p.A. ha per oggetto, in particolare: “a) *l’acquisto, costruzione, gestione, affitto, locazione di beni mobili ed immobili, fabbricati (quale ne sia la funzione: abitativa, commerciale, industriale, etc.), terreni, impianti, macchinari e, in generale, di qualsiasi bene, anche immateriale, comunque funzionali o destinati all’erogazione dei servizi pubblici di seguito elencati in via esemplificativa e non tassativa [...]*”; “b) *la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali destinate dagli enti locali all’erogazione dei servizi di cui alla lettera a)*”; c) *“l’espletamento, anche per conto degli enti locali, delle gare e, in generale, delle procedure finalizzate all’individuazione dei soggetti erogatori dei servizi di cui alla lettera a)*”; d) *l’erogazione dei servizi pubblici di seguito elencati in via esemplificativa e non tassativa [...]*”;
- in virtù del predetto art. 2 dello statuto di SCR P S.p.A., “*la realizzazione dell’oggetto sociale può essere perseguita mediante gestione diretta per conto, in concessione, in appalto, oppure per mezzo di società controllate, collegate o partecipate di cui la società può partecipare alla costituzione o nelle quali può assumere partecipazioni, nonché in qualsiasi altra forma consentita dalle leggi vigenti*”, posto che il penultimo comma del citato art. 2 dello statuto societario dispone, altresì, che “*la società potrà, infine, assumere o cedere partecipazioni ed interessenze in società, imprese, consorzi e associazioni, sia in Italia, che all’estero, qualunque ne sia l’oggetto, sia direttamente, che indirettamente sotto qualsiasi forma e per qualsiasi misura, e potrà costituire e liquidare gli stessi soggetti sopra indicati, nonché esercitarne il coordinamento tecnico-finanziario-amministrativo*”;
- SCR P S.p.A., di cui il Comune di Crema è socio di maggioranza relativa con il 25,68% del capitale sociale, svolge pertanto la funzione di *holding* sovracomunale di una serie di Comuni appartenenti al comprensorio del Cremasco, nell’interesse dei 53 enti locali azionisti costituiti sia da Comuni, che dalla Provincia di Cremona;
- in tale veste, SCR P S.p.A. è proprietaria:
  - di una partecipazione rappresentativa del 65% del capitale sociale di S.C.S. S.p.A.;
  - di una partecipazione rappresentativa del 65% del capitale sociale di SCS Servizi Locali s.r.l.;
  - di una partecipazione rappresentativa del 100% del capitale sociale di Consorzio.it s.r.l. (società che ha ad oggetto la fornitura di servizi informatici e di gestione dei dati territoriali ai Comuni soci della medesima SCR P S.p.A.);
  - di una partecipazione rappresentativa del 100% del capitale sociale della Società Immobiliare Cremasca s.r.l. (che ha ad oggetto la prestazione di servizi immobiliari), il cui progetto di fusione con la controllante SCR P S.p.A. è stato approvato con delibera assembleare del 25 settembre 2013;
  - di una partecipazione rappresentativa del 50% del capitale sociale di Biofor s.r.l. (società pubblico-privata proprietaria dell’impianto, sito in Castelleone, per il recupero, riciclaggio, trattamento e smaltimento di rifiuti organici, biomasse e liquami animali);
  - di una partecipazione rappresentativa del 26,7229% del capitale sociale di Padania Acque Gestione S.p.A. (società affidataria dell’erogazione del servizio idrico integrato nel territorio dei Comuni soci di SCR P S.P.A., fra i quali il Comune di Crema, nelle more

del non ancora intervenuto affidamento a regime della gestione del servizio idrico integrato, ai sensi dell'art. 150, D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 48, legge regionale 26/2003), acquisita per effetto del conferimento in detta società del ramo idrico (compreso fognatura e depurazione) di S.C.S Gestioni s.r.l. (oggi Linea Gestioni s.r.l.);

**Quanto a Reindustria s.c.r.l., preso atto che:**

- la società è stata costituita il 6 luglio 1995, per iniziativa del Comune di Crema (in forza di delibera consiliare n. 69, del 15 maggio 1995) e di una serie di altri soggetti pubblici (*in primis* la Provincia di Cremona e la C.C.I.A.A. di Cremona) e privati (banche locali e associazioni di categoria), al fine di promuovere iniziative per il superamento del declino industriale e crisi economico-produttiva della provincia di Cremona, con particolare riguardo all'area ex Olivetti situata nel territorio comunale di Crema;
- allo stato odierno, Reindustria s.c.r.l. risulta partecipata per il 55,5% da enti pubblici territoriali (di cui una quota del 17% nella titolarità del Comune di Crema), per il 17,5% da banche locali, per il 25% da associazioni di categoria provinciali e dai tre maggiori sindacati dei lavoratori, nonché per il residuo 2% da Cremona Fiere S.p.A. e dall'Ente Lombardo Formazione d'Impresa;
- ai sensi dell'art. 2 dello statuto, *"la società consortile, per la rilevanza pubblica degli obiettivi da essa perseguiti, ha per oggetto: lo sviluppo sostenibile dell'attività economico-produttiva nella Provincia di Cremona, con particolare riferimento ai criteri dell'innovazione"*;
- in virtù della natura consortile della società, l'art. 7 dello statuto prevede che *"sulla base di programmi triennali ed annuali e dei relativi piani finanziari, proposti dal Consiglio di amministrazione, e successivamente approvati dai singoli soci, gli stessi verseranno, anche in misura non proporzionale alle quote di partecipazione, le seguenti somme approvate dall'assemblea ordinaria: a) contributi ordinari per spese generali di gestione; b) contributi straordinari per far fronte a specifici progetti; c) somme da destinarsi al Fondo Consortile"*;

**Quanto a Padania Acque S.p.A., preso atto che:**

- la società, a capitale interamente pubblico, è stata costituita con atto del 25 febbraio 1995, di trasformazione - in società per azioni - del preesistente Consorzio per l'Acqua Potabile nei Comuni della provincia di Cremona (autorizzata con delibera consiliare n. 250, del 29 dicembre 1994, per quanto di competenza del Comune di Crema), con la conversione in azioni della precedente quota consortile detenuta dall'Amministrazione di Crema (ad oggi pari allo 0,044% del capitale sociale);
- la società è proprietaria della dotazione di reti ed impianti realizzata dal disciolto Consorzio e dalla medesima Padania Acque, mentre la gestione, manutenzione e sviluppo delle predette reti ed impianti è affidata a Padania Acque Gestione S.p.A., partecipata per il 46,9295% (oltre alla suddetta partecipazione, Padania Acque S.p.A. controlla con il 77% la società Castel S.p.A., in liquidazione, avente ad oggetto la gestione del sistema informativo territoriale e la predisposizione della cartografia digitale delle reti su commissione della

capogruppo); [VERIFICARE SE ANCORA COSI'>> l'informazione si basa quanto riportato nel bilancio 2012 di Padania Acque e sul sito internet di Castel S.p.A.]

**Quanto a Padania Acque Gestione S.p.A., preso atto che:**

- con documento conclusivo, approvato il 2 maggio 2013, la Conferenza dei Comuni dell'ambito territoriale ottimale della provincia di Cremona, ha chiesto *“l'affidamento in via provvisoria del ruolo di Gestore Unico del S.I.I. dell'ATO cremonese a Padania Acque Gestione S.p.A. nel momento in cui la stessa avrà i requisiti di legge per l'affidamento”*, nonché la *“convocazione entro 15 giorni dell'Assemblea dei soci di Padania Acque S.p.A. affinché si avvii il percorso finalizzato a quanto sopra”*;
- l'assemblea degli azionisti di Padania Acque S.p.A. svoltasi il 13 maggio 2013, ha conferito mandato agli amministratori della società di procedere ad individuare la soluzione tecnica per effettuare la retrocessione della partecipazione in Padania Acque Gestione S.p.A. agli azionisti pubblici, in modo tale che gli stessi partecipino direttamente al capitale sociale della società gestionale e non più tramite Padania Acque S.p.A., in conformità all'art. 150, comma 3, D.Lgs. 152/2006, che ammette l'affidamento diretto *“in house”* della gestione del servizio idrico integrato solamente a favore di società partecipate esclusivamente e direttamente dai Comuni ed altri enti locali compresi nell'ambito territoriale ottimale;
- per quanto di competenza del Comune di Crema, con deliberazione n. 74, del 28 ottobre 2013, il Consiglio Comunale ha approvato l'operazione di retrocessione della partecipazione detenuta da Padania Acque S.p.A. in Padania Acque Gestione S.p.A., quale gestore di fatto del S.I.I. della provincia di Cremona, a mezzo della riduzione del capitale sociale di Padania Acque S.p.A. con assegnazione delle azioni di Padania Acque Gestione S.p.A. in proporzione al capitale sociale rimborsato, dando mandato al Sindaco e/o suo delegato di partecipare all'assemblea straordinaria di Padania Acque allo scopo convocata, nonché rinviando ad una successiva deliberazione consiliare l'approvazione delle necessarie modifiche statutarie di Padania Acque Gestione S.p.A. ed il conferimento del mandato per la partecipazione all'atto notarile di girata delle azioni retrocesse al Comune di Crema;
- con la medesima deliberazione 74/2013, il Consiglio ha dato *“mandato al Sindaco affinché, attraverso le assemblee dei Sindaci e degli organismi preposti al controllo ed alla partecipazione, solleciti l'Ufficio d'Ambito della provincia di Cremona e la società «Padania Acque Gestione s.p.a.» ad avviare rapidamente le procedure per la gestione in house del sistema idrico integrato garantendo il pieno rispetto dell'esito referendario del 12-13 giugno 2011 ed assicurando il controllo del bene acqua, prezioso e non riproducibile, saldamente controllato dagli enti locali e, attraverso questi, dai cittadini del territorio”*;
- si prende, inoltre, atto che, al fine di conseguire il suddetto obiettivo della partecipazione esclusiva e diretta dei Comuni ed altri enti locali compresi nell'ambito territoriale ottimale, il Consiglio di Amministrazione di SCRIP S.p.A. ha deliberato la cessione della partecipazione azionaria in Padania Acque Gestione S.p.A. alla medesima società; [ANDREBBE FORSE

AMPLIATO – SENTIRE PIETRO MORO>>NELLA DELIBERA 74/2013 si accenna a tale ipotesi, ma solo nell'esposizione delle proposta di delibera da parte del Sindaco]

**Quanto a Banca Popolare Etica S.C.p.A.:**

- la partecipazione azionaria consegue alla trasformazione della preesistente "Cooperativa verso la Banca Etica", di cui il Comune di Crema aveva sottoscritto 50 quote, in forza della delibera n. 209, del 13 maggio 1998, della Giunta Comunale, nonché del precedente o.d.g. approvato con deliberazione consiliare n. 102, del 4 maggio 1998;
- la partecipazione è pari a 50 quote, dal valore nominale di € 52,50;

**Dato, altresì, atto che:**

in virtù dell'art. 9, comma 1, lettera b), legge 475/1968, il Comune di Crema ha demandato la gestione delle farmacie di titolarità comunale alla propria azienda speciale, denominata Azienda Farmaceutica Municipalizzata di Crema, il cui funzionamento è regolato dall'art. 114, D.Lgs. 267/2000 e dallo statuto aziendale approvato con deliberazione consiliare n. 30, del 18 marzo 1996;

**III) Il quadro normativo di riferimento**

**Rilevato che:**

- ai sensi dell'art. 3, comma 27, legge 244/2007, *"al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'[articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società"*, fermo restando tuttavia che *"è sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al [decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#), e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'[articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza"*;
- il successivo comma 28, del predetto art. 3, legge 244/2007, dispone che *"l'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27"*, nonché stabilisce che *"la delibera di cui al presente comma e' trasmessa alla sezione competente della Corte dei conti"*;

- ai sensi dell'art. 14, comma 32, penultimo ed ultimo periodo, D.L. 78/2010, convertito in legge 122/2010, e ss. mm. ii., *“i comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti (nel cui novero è quindi compreso il Comune di Crema) possono detenere la partecipazione di una sola società; entro il 31 dicembre 2013 i predetti comuni mettono in liquidazione le altre società già costituite”*;
- ai sensi dell'art. 14, comma 32, quinto periodo, legge 122/2010, *“la disposizione di cui al presente comma non si applica alle società, con partecipazione paritaria ovvero con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti, costituite da più comuni la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti”*;
- ai sensi dell'art. 34, comma 20, D.L. 179/2012, convertito in legge 221/2012, *“al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste”*;
- ai sensi dell'art. 34, comma 21, legge 221/2012, *“gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013 pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista al comma 20. Per gli affidamenti in cui non è prevista una data di scadenza gli enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di scadenza dell'affidamento. Il mancato adempimento degli obblighi previsti nel presente comma determina la cessazione dell'affidamento alla data del 31 dicembre 2013”*;
- ai sensi dell'art. 3bis, comma 1bis, D.L. 138/2011, convertito in legge 148/2011, come modificato dall'art. 34, comma 23, legge 221/2012, *“le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo”*;
- ai sensi dell'art. 3bis, comma 3, legge 148/2011, *“a decorrere dal 2013, l'applicazione di procedura di affidamento dei servizi a evidenza pubblica da parte di regioni, province e comuni o degli enti di governo locali dell'ambito o del bacino costituisce elemento di valutazione della virtuosità degli stessi ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111”*, mentre il successivo comma 4, del medesimo art. 3bis, legge cit., dispone che *“fatti salvi i finanziamenti ai progetti relativi ai servizi pubblici locali di rilevanza economica cofinanziati con fondi europei, i finanziamenti a qualsiasi titolo concessi a valere su risorse pubbliche statali ai sensi dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione sono prioritariamente*

*attribuiti agli enti di governo degli ambiti o dei bacini territoriali ottimali ovvero ai relativi gestori del servizio selezionati tramite procedura ad evidenza pubblica o di cui comunque l'Autorità di regolazione competente abbia verificato l'efficienza gestionale e la qualità del servizio reso sulla base dei parametri stabiliti dall'Autorità stessa".*

- *ai sensi dell'art. 13, D.L. 223/2006, convertito in legge 248/2006, "al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori nel territorio nazionale, le società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti in funzione della loro attività, con esclusione dei servizi pubblici locali e dei servizi di committenza o delle centrali di committenza apprestati a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al [decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#), nonché, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza, devono operare con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara, e non possono partecipare ad altre società o enti aventi sede nel territorio nazionale", mentre il successivo comma 2, del medesimo art. 13, legge 248/2006, stabilisce che "le società di cui al comma 1 sono ad oggetto sociale esclusivo e non possono agire in violazione delle regole di cui al comma 1";*
- *ai sensi dell'art. 4, comma 1, D.L. 95/2012, convertito in legge 135/2012, come modificato dall'art. 49, comma 1, D.L. 69/2013, "nei confronti delle società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90 per cento dell'intero fatturato, si procede, alternativamente:*
  - *allo scioglimento della società entro il 31 dicembre 2013. Gli atti e le operazioni posti in essere in favore delle pubbliche amministrazioni di cui al presente comma in seguito allo scioglimento della società sono esenti da imposizione fiscale, fatta salva l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, e assoggettati in misura fissa alle imposte di registro, ipotecarie e catastali.*
  - *all'alienazione, con procedure di evidenza pubblica, delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto entro il 31 dicembre 2013 ed alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni, non rinnovabili, a decorrere dal 1° luglio 2014. Il bando di gara considera, tra gli elementi rilevanti di valutazione dell'offerta, l'adozione di strumenti di tutela dei livelli di occupazione. L'alienazione deve riguardare l'intera partecipazione della pubblica amministrazione controllante";* posto che siffatte "disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano alle società che svolgono servizi di interesse generale, anche aventi rilevanza economica", secondo quanto prevede il successivo comma 3 dello stesso art. 4, legge 135/2012;

- ai sensi dell'art. 9, commi 1, legge 135/2012, *“al fine di assicurare il coordinamento e il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, il contenimento della spesa e il migliore svolgimento delle funzioni amministrative, le regioni, le province e i comuni sopprimono o accorpano, o, in ogni caso, assicurano la riduzione dei relativi oneri finanziari in misura non inferiore al 20 per cento, enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, esercitano, anche in via strumentale, funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera p), della Costituzione o funzioni amministrative spettanti a comuni, province, e città metropolitane ai sensi dell'articolo 118, della Costituzione”*, mentre i successivi commi 6 e 7 dispongono, rispettivamente, che *“è fatto divieto agli enti locali di istituire enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica, che esercitino una o più funzioni fondamentali e funzioni amministrative loro conferite ai sensi dell'articolo 118, della Costituzione”*, nonché che *“resta fermo quanto disposto dall'articolo 14, comma 32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni”*;

#### **IV) Gli indirizzi assunti con la deliberazione consiliare 92/2012**

##### **Considerato che:**

con deliberazione n. 92, del 20 dicembre 2012, avente ad oggetto *“adempimenti previsti dall'art. 3, commi 27 e 28, della legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008)”*, il presente Consiglio si è favorevolmente espresso sul mantenimento delle partecipazioni (dirette ed indirette) in Cremasca Servizi s.r.l., Reindustria s.c.r.l., S.C.S. S.p.A., SCS Servizi Locali s.r.l., Padania Acque S.p.A. (poiché tali partecipazioni corrispondono *“alla realizzazione mediante le stesse, di servizi di interesse generale a vantaggio del Comune e dei suoi cittadini”*), nonché della partecipazione in S.C.R.P. S.p.A., che è necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Crema, in quanto: *“a) permette l'ottimale gestione del patrimonio immobiliare del Comune, finalizzata al miglioramento dello stesso in relazione alla sua fruizione ed allo sviluppo dei servizi resi ai cittadini; b) permette la contestuale valorizzazione del patrimonio immobiliare del Comune, finalizzata alla riduzione ed al contenimento dei costi”*;

##### **Considerato, in specie, che:**

la predetta deliberazione consiliare 92/2012 ha pertanto disposto:

- *“1. di autorizzare, ai sensi dell'art. 3, commi 27 e 28 della legge 244/2007, il mantenimento delle partecipazioni del Comune di Crema alle Società in premessa indicate, evidenziando la sussistenza dei seguenti elementi di necessità per il perseguimento di finalità istituzionali dell'amministrazione: - razionalizzazione del servizio, finalizzata alla riduzione ed al contenimento dei costi; - riorganizzazione del servizio, finalizzata a garantire miglioramento qualitativo delle prestazioni rese all'utenza;*

- 2. di completare la valutazione del quadro complessivo delle partecipazioni societarie esistenti nel corso dell'anno 2013, al fine di garantire il corretto adempimento degli obblighi imposti dall'art. 14, comma 32 della legge n. 122/2010 così come novellato dall'art. 2 comma 43 del d.l. 225 del 29 dicembre 2010 conv. L. 26 febbraio 2011 n. 10'

**Considerato, pertanto, che:**

la riferita deliberazione consiliare 92/2012 ha prefigurato un percorso di valutazione del quadro complessivo delle partecipazioni societarie del Comune di Crema, da chiudersi entro il 31 dicembre 2013, ovvero entro il termine fissato dal richiamato art. 14, comma 32, legge 122/2010, penultimo ed ultimo periodo, come modificato dall'art. 2, comma 43, D.L. 225/2010, convertito in legge 10/2011, tenuto conto di un'interpretazione prudenziale del dato normativo, tesa a circoscrivere -ai soli termini riguardanti le società dei Comuni con meno di 30.000 abitanti- la proroga di nove mesi disposta dall'art. 29, comma 11**bis**, D.L. 216/2011, convertito in legge 14/2012, poiché quest'ultima disposizione menziona esclusivamente i *“termini temporali e le disposizioni di cui ai commi da 1 a 16, 22, 24, 25 e 27 dell'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148”*, il cui citato comma 27 ha testualmente previsto che *“all'articolo 14, comma 32, alinea, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012»;* alla lettera a) del medesimo comma 32, le parole *«31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012»*; [??]

**Preso atto che:**

come ripetutamente chiarito dalla Corte dei Conti (in specie con parere 23 aprile 2012, n. 147, della Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia e con parere 27 novembre 2012, n. 990, della Sezione Regionale di Controllo per il Veneto), la deroga di cui all'art. 14, comma 32, quinto periodo, D.L. 78/2010, convertito in legge 122/2010, in forza della quale *“la disposizione di cui al presente comma non si applica alle società, con partecipazione paritaria ovvero con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti, costituite da più comuni la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti”*, appare estensibile anche ai Comuni tra 30.000 e 50.000 abitanti, e per ciò stesso all'Amministrazione comunale di Crema, sia in virtù dell'interpretazione letterale in quanto la norma richiama l'intero comma e non solo le previsioni concernenti i piccoli Comuni, sia in ragione di una lettura logico-sistematica, tale per cui ai Comuni tra 30.000 e 50.000 abitanti debbano essere riconosciute quantomeno le medesime prerogative dei Comuni con meno di 30.000 abitanti;

**Preso atto che:**

avuto riguardo all'indirizzo già espresso con l'anzidetta delibera consiliare 92/2012, il Comune debba avviare un percorso mirato alla razionalizzazione e semplificazione dell'odierno apparato di partecipazioni societarie, finalizzato al conseguimento di risparmi e maggiori livelli di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, nonché all'adempimento degli obblighi fissati dall'art. 14, comma 32, legge 122/2010, fermo restando che il Comune potrà comunque conservare, od

assumere *ex novo*, partecipazioni dirette in società formate da una pluralità di Comuni con popolazione complessiva superiore ai 30.000 abitanti, le cui partecipazioni siano paritetiche o proporzionali ai rispettivi abitanti, fermi restando i vincoli teleologici od operativi posti dalle precitate ulteriori disposizioni di legge;

#### **V) Prima fase del piano di razionalizzazione e semplificazione delle partecipazioni societarie del Comune di Crema**

##### **Ritenuto che:**

il Comune, in ottemperanza alle vigenti disposizioni normative, sopra richiamate, debba prioritariamente procedere alla concentrazione delle attuali partecipazioni societarie dirette, con l'individuazione di Cremasca Servizi S.r.l., in quanto società partecipata direttamente ed integralmente dal solo Comune di Crema, quale *holding* comunale e strumento operativo per la progressiva attuazione del percorso di razionalizzazione e semplificazione definito con l'odierna delibera;

**Ritenuto, d'altro canto, che** la suddetta concentrazione in capo a Cremasca Servizi s.r.l. non debba interessare la partecipazione azionaria nel capitale sociale di Padania Acque Gestione S.p.A., acquisita dal Comune di Crema per effetto della retrocessione deliberata dall'assemblea di Padania Acque S.p.A., in esecuzione dell'operazione preordinata all'affidamento interinale del servizio idrico integrato dell'ambito territoriale di Cremona, di cui alla richiamata deliberazione consiliare n. 74, del 28 ottobre 2013;

**Ritenuto, invero, che** il trasferimento a Cremasca Servizi delle azioni di Padania Acque Gestione S.p.A. retrocesse al Comune di Crema sarebbe incompatibile con l'affidamento "*in house*" del servizio idrico integrato alla stessa Padania Acque Gestione S.p.A., poiché inficerebbe il requisito di partecipazione diretta ed esclusiva dei Comuni ed altri enti locali dell'ambito, di cui all'anzidetto art. 150, comma 3, D.Lgs. 152/2006;

**Ritenuto, d'altro canto, che** sarebbe specularmente inammissibile la concentrazione in capo a Padania Acque Gestione S.p.A. delle altre partecipazioni dirette del Comune di Crema, poiché altererebbe la natura della stessa Padania Acque Gestione S.p.A., la cui attività non risulterebbe più sostanzialmente circoscritta all'erogazione del servizio idrico integrato, con la conseguenza di far venir meno il requisito dello svolgimento della parte più importante dell'attività a favore degli Enti locali soci e titolari del servizio affidato;

**Ritenuto, inoltre, che**, sempre con riguardo a Padania Acque Gestione S.p.A., il soddisfacimento delle condizioni per la deroga di cui all'art. 14, comma 32, quinto periodo, legge 122/2010 (ovvero la parità delle partecipazioni dei Comuni o la corrispondenza tra peso demografico e frazione di capitale detenuta da ciascun Comune azionista) richieda il consenso

unanime di tutti gli enti locali azionisti, talché non è attualmente nell'autonoma disponibilità del Comune di Crema;

**Preso atto che**, con parere n. 335, del 16 settembre 2013, la Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte della Corte dei Conti ha reputato legittimo che un Comune con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti procedesse all'acquisto di una partecipazione nella società pluricomunale affidataria *"in house"* del servizio idrico integrato, pur in difetto delle condizioni previste dall'art. 14, comma 32, legge 122/2010, poiché siffatta ipotesi rientra *"nei casi nei quali l'utilizzo dello strumento societario per lo svolgimento di particolari funzioni o attività è previsto da norme di carattere legislativo"*, con ciò richiamandosi al parere n. 861, del 15 settembre 2010, della Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia;

**Ritenuto, pertanto, che:**

entro il 31 dicembre 2013 (ovvero entro il 30 settembre 2014, nel caso di applicazione della proroga del termine disposta dall'art. 29, comma 11**bis**, D.L. 216/2011, convertito in legge 14/2012 per ottemperare alle prescrizione di cui all'art. 14, comma 32, D.L. 78/2010, convertito in legge 122/2010 anche ai Comuni aventi popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti), fatti salvi ulteriori rinvii disposti con legge, si debba procedere alla cessione a Cremasca Servizi S.r.l., nella forma di aumento di capitale da eseguirsi mediante conferimento in natura, delle partecipazioni dirette del Comune di Crema in SCRP S.p.A., Reindustria s.c.r.l., Padania Acque S.p.A. (ferma restando l'anzidetta prioritaria retrocessione al Comune delle azioni di Padania Acque Gestione S.p.A.) e Banca Popolare Etica S.C.p.A.;

**Quanto a SCRP S.p.A., rilevato peraltro che:**

- l'attuazione della presente delibera d'indirizzo debba essere subordinata alla verifica congiunta con gli altri Enti locali soci della non applicabilità (e comunque alla rinuncia) del diritto di prelazione, di cui all'art. 7 del vigente statuto;
- il mutamento, da diretta ad indiretta, della partecipazione del Comune di Crema non incide sulle modalità di nomina degli amministratori, di cui all'art. 13 dello statuto, poiché l'art. 4, comma 5, D.L. 95/2012, come modificato dalla L. 135/2012, ivi richiamato, si applica pure alle società indirettamente partecipate e prevede che gli amministratori possano essere scelti anche tra i dipendenti delle Amministrazioni titolari di partecipazioni indirette;
- il conferimento a Cremasca Servizi s.r.l. debba inoltre essere preceduto dalla modifica del regolamento del Comitato Consultivo dei Soci, adottato ai sensi dell'art. 19 dello statuto sociale di SCRP S.p.A., affinché possano farne parte pure i sindaci dei Comuni indirettamente soci;

**Quanto a Reindustria s.c.r.l., rilevato peraltro che:**

- l'attuazione della presente delibera d'indirizzo debba essere previamente subordinata alla verifica della necessità della deroga assembleare, prevista dall'art. 6, comma 1, dello statuto, nell'ipotesi di trasferimento delle quote a soggetti non omologhi ai soci costitutori;

- il conferimento debba altresì essere subordinato alla previa verifica congiunta con gli altri soci della non applicabilità (o comunque della rinuncia) del diritto di prelazione, di cui al predetto art. 6 dello statuto;

**Quanto a Padania Acque S.p.A., rilevato peraltro che**

- l'attuazione della presente delibera d'indirizzo debba essere subordinata alla verifica congiunta con gli altri Enti locali soci della non applicabilità (e comunque alla rinuncia) del diritto di prelazione, di cui all'art. 8 del vigente statuto;
- in ogni caso, il conferimento a Cremasca Servizi s.r.l. non ne pregiudichi il carattere di società pubblica totalitaria e patrimoniale, non spostando la partecipazione al capitale al di fuori del perimetro pubblico formato dagli enti locali azionisti;

**Quanto a Banca Popolare Etica S.C.p.A., rilevato peraltro che:**

- il conferimento delle azioni a Cremasca Servizi S.r.l. è finalizzato alla dismissione e/o valorizzazione della partecipazione, in conformità alla normativa in materia di partecipazioni societarie detenute dagli enti locali;

**Rilevato che:**

siffatti conferimenti risultano consentiti dal vigente statuto di Cremasca Servizi S.r.l., in forza del cui art. 4 la società può acquisire, vendere, gestire partecipazioni in società esercenti l'attività di erogazione dei servizi pubblici locali, di qualsiasi natura, nonché, in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, assumere interessenze e partecipazioni in altre società o enti, esercenti attività diversa dall'erogazione dei servizi pubblici locali all'utenza;

**Rilevato, inoltre, che:**

l'attività svolta da Cremasca Servizi S.r.l., anche per l'effetto degli anzidetti conferimenti, non configura la produzione di beni e servizi strumentali all'attività del Comune di Crema, di talché la società non risulta soggetta ai divieti e limitazioni posti dall'art. 13, legge 248/2006, e può dunque assumere partecipazioni in altre società;

**Ritenuto, sotto altro profilo, che:**

Cremasca Servizi S.r.l., così come SCRP S.p.A., Reindustria s.c.r.l., Padania Acque S.p.A., SCS S.p.A., SCS Servizi Locali s.r.l., Padania Acque Gestione S.p.A., Banca Popolare Etica S.C.p.A., non rientrano nel campo di applicazione degli obblighi di liquidazione o dismissione stabiliti dal summenzionato art. 4, comma 1, legge 135/2012, poiché nessuna di esse risulta aver *“conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90 per cento dell'intero fatturato”* (originando la maggioranza del fatturato dall'erogazione di servizi pubblici a favore degli utenti terzi), posto che, in ogni caso, le anzidette partecipazioni rientrano nella deroga, di cui al comma 3 del precitato art. 4, legge 135/2012, in quanto riferite a società che svolgono servizi d'interesse generale;

**Ritenuto, peraltro, che:**

il conferimento a Cremasca Servizi S.r.l. della partecipazione di proprietà comunale nel capitale di SCRIP S.p.A. non dia luogo ad un trasferimento della quota di Linea Group Holding S.p.A. posseduta attraverso S.C.S. S.p.A., ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 dello statuto di Linea Group Holding S.p.A.;

**Ritenuto, altresì, opportuno che:**

Cremasca Servizi S.r.l. e SCRIP S.p.A., ai fini del contenimento dei costi di funzionamento di S.C.S. S.p.A., richiedano la convocazione di un'assemblea straordinaria della società per deliberare la trasformazione della stessa in società a responsabilità limitata e l'introduzione della previsione statutaria della nomina di un organo di controllo monocratico;

**VI) Seconda fase del piano di razionalizzazione e semplificazione delle partecipazioni societarie del Comune di Crema**

**Considerato che:**

- SCS Servizi Locali s.r.l., su specifico indirizzo dei soci SCRIP S.p.A. e Cremasca Servizi S.r.l., ha attualmente in corso un processo di risanamento e ristrutturazione aziendale finalizzato a :
  - ridurre l'indebitamento mediante tempestivo disinvestimento della partecipazione in SCCA Società Cremasca Calore S.r.l. da attuarsi in coordinamento con i soci;
  - verificare l'opportunità di affidamento a terzi dei servizi, avuto riguardo alla continuità e qualità dei servizi stessi, alla salvaguardia dei posti di lavoro ed al massimo realizzo patrimoniale per la società;
  - garantire, in pendenza dell'attuazione del processo di risanamento e ristrutturazione, la continuità e la qualità dei servizi a condizioni di prezzo tali da raggiungere quanto prima il pareggio economico;
  - continuare nell'opera di efficientamento e contenimento dei costi
- nel quadro della richiamata razionalizzazione e semplificazione delle partecipazioni societarie, appare opportuno verificare, congiuntamente a SCRIP S.p.A., quale altro socio di SCS Servizi Locali S.r.l., le opportunità di procedere all'affidamento a soggetti terzi, mediante riallocazione ad imprese selezionate con procedure ad evidenza pubblica, dei servizi attualmente affidati ad SCS Servizi Locali s.r.l., la cui gestione ha comportato ripetuti disavanzi, non più compensati dagli utili generati dal dismesso ramo d'azienda avente ad oggetto la realizzazione di opere di pubblica utilità, avuto riguardo, in ogni caso, alla tutela dei diritti e delle condizioni lavorative delle risorse umane dipendenti della società medesima, onde non siano pregiudicati per effetto della nuova modalità organizzativa del servizio;

**Considerato, inoltre, che:**

l'affidamento a soggetti terzi dei predetti servizi potrebbe comportare benefici economici per il Comune e la gestione dei servizi medesimi, in forza di quanto stabilito dall'art. 3bis, commi 3 e 4, legge 148/2011;

**Quanto alla gestione del centro sportivo comunale, considerato che:**

- tramite convenzione contratto rep. n. 10673, stipulata il 15 aprile 2010, il Comune di Crema ha affidato ad SCS Servizi Locali la gestione diretta del Centro Sportivo di proprietà comunale sito in via Indipendenza/via Picco, *“costituito dal Centro Natatorio con annessi campi da tennis, calcetto, Bocciodromo, scalata e dei futuri nuovi impianti che verranno realizzati”*, nonché *“delle vasche e delle aree verdi pertinenziali alla Colonia Fluviale Seria”*;
- ai sensi dell'art. 2 del predetto contratto, *“la durata della concessione è confermata fino al 31.12.2025”*;
- in virtù dell'art. 16, comma 1, del predetto contratto, *“il Comune avrà diritto alla revoca della gestione del servizio e quindi alla rescissione del presente contratto: a) in caso di fallimento o scioglimento del concessionario; b) in caso di ripetute e gravi deficienze nella gestione del servizio accertate come previsto dall'art. 14; c) per chiusura dell'Impianto per un periodo superiore a 30 giorni consecutivi salvo i casi di forza maggiore ed i periodi concordati con il Comune e/o previsti nel calendario di utilizzo; d) in caso di ripetute e gravi inadempienze dei disposti della presente convenzione”*, fermo restando che il successivo comma 6 dispone che *“la revoca è pronunciata dal Consiglio Comunale, con deliberazione motivata”*;
- ai sensi dell'art. 16, comma 7, del contratto, *“il Gestore potrà, da parte sua, rinunciare alla gestione per ragioni motivate”*;
- ai sensi dell'art. 16, commi da 3 a 5, *“nel caso di revoca della gestione, il Comune rileverà gli impianti, indistintamente e nessuno escluso, afferenti il servizio oggetto della gestione”, “salvo motivi d'urgenza, la revoca avrà effetto dalla scadenza della gestione stagionale in atto intendendosi per tale quella attuata in impianti coperti (gestione invernale) o in quelli scoperti (gestione estiva)”*; *“in caso di risoluzione o revoca della concessione il Comune, a titolo di riscatto delle opere, riconoscerà al Gestore gli importi ancora da ammortizzare sulla base degli effettivi investimenti realizzati”*;
- è intenzione dell'Ente addivenire alla cessazione anticipata dell'affidamento della gestione del centro sportivo comunale a favore di SCS Servizi Locali S.r.l., limitatamente ai beni costituenti l'impianto sportivo denominato “Sport Village”, previa determinazione dell'indennità di riscatto parziale, in funzione della successiva riallocazione a terzi della gestione di detto impianto sportivo, avuto riguardo anche alle attuali modalità di conduzione dello stesso;

**Quanto alla gestione della pubblica illuminazione, considerato che:**

- per effetto della scissione di SCS S.p.A., SCS Servizi Locali s.r.l. è subentrata nella posizione di affidataria del servizio di gestione degli impianti di pubblica illuminazione, di cui al contratto rep. n. 10571, stipulato l'1 giugno 2006;
- ai sensi dell'art. 2 del predetto contratto l'affidamento *“ha durata sino al 31/12/2030”*;

- ai sensi dell'art. 14, comma 2, del contratto, *“il Comune avrà diritto alla revoca della gestione dei servizi e quindi alla rescissione del presente contratto: a) in caso di fallimento o scioglimento del Gestore; b) in caso di ripetute e gravi deficienze nella gestione dei servizi; c) in caso di grave interruzione del servizio; d) in caso di ripetute e gravi inadempienze ai disposti della presente convenzione”*;
- in virtù del successivo comma 4, del medesimo art. 14, *“nel caso di revoca della gestione, il Comune rileverà gratuitamente tutti gli impianti, indistintamente e nessuno escluso, afferenti i servizi oggetto della gestione”*, posto che siffatta clausola deve essere coordinata con il precedente art. 5, comma 4, dello stesso testo contrattuale, ove si prevede che *“l'eventuale realizzazione di nuovi impianti, come pure eventuali interventi di manutenzione straordinaria ritenuti inderogabili nel tempo, costituirà oggetto, volta per volta, di accordo tra le parti”*;
- osservato che SCS Servizi Locali S.r.l. è affidataria del servizio di gestione degli impianti di pubblica illuminazione anche in altri Comuni del comprensorio cremasco, per cui è opportuno coordinare le modalità ed i tempi di riallocazione di tale servizio anche con tali Comuni, anche ai fini della massimizzazione dei vantaggi economici per la società, con particolare riguardo alla riduzione dell'indebitamento della stessa;

**Quanto alla gestione delle aree di sosta a pagamento, considerato che:**

- l'affidamento è regolato dal contratto n. 10646 di rep., stipulato il 10 dicembre 2008, che assegna ad SCS Servizi Locali s.r.l. la gestione del servizio di parcheggi a pagamento, *“in esecuzione delle norme attuative dell'aggiornamento del Piano infrastrutturale dei Parcheggi di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 2008/00038 in data 06.05.2008”*;
- ai sensi dell'art. 9 del predetto contratto, la gestione *“avrà durata fino al 31.12.2017”*;
- l'art. 16, comma 1, del citato contratto riconosce al Comune la facoltà di revoca dell'affidamento: *“a) in caso di fallimento o scioglimento di SCS Servizi Locali S.r.l.; b) in caso di ripetute e gravi inadempienze nelle prestazioni oggetto del Contratto; c) nel caso l'operato di SCS Servizi Locali S.r.l. causi gravi e prolungate interruzioni del servizio; d) nel caso di modificazione di una parte della compagine sociale rappresentativa di una quota superiore al 20% del capitale sociale di SCS Servizi Locali S.r.l.”*;
- i successivi commi 2 e 3, dello stesso art. 16 del contratto, stabiliscono, rispettivamente che *“nel caso di revoca del Contratto il Comune subentrerà all'affidatario, senza il riconoscimento di alcun indennizzo”*, nonché che *“il Comune potrà in ogni momento riscattare, durante la vigenza del presente contratto, anche prima della scadenza del termine convenuto, i beni realizzati dal Gestore per il servizio in oggetto corrispondendo allo stesso il minor valore di mercato dei beni stessi al momento che ne farà richiesta ed il costo storico del bene al momento dell'acquisto, dedotto della quota di ammortamento risultante dai libri contabili di bilancio del Gestore e già corrisposta per effetto del corrispettivo pattuito”*;

**Quanto alla gestione degli impianti semaforici e della segnaletica luminosa, considerato che:**

- la gestione del servizio è regolata dal “*contratto per affidamento gestione impianti semaforici e di segnaletica luminosa anche a messaggio variabile*”, rep. n. 10572, stipulato l'1 giugno 2006;

**Ritenuto che:**

- la gestione del centro sportivo comunale e delle aree di sosta a pagamento configurino servizi pubblici locali economicamente rilevanti (ovvero astrattamente remunerativi ed idonei ad essere offerti nel libero mercato), poiché siffatte attività consistono nell'erogazione di servizi rivolti ai singoli utenti, verso il pagamento di tariffe fissate o concordate con l'Amministrazione comunale, con l'assunzione dei rischi di gestione da parte dell'affidataria;
- avuto riguardo alla consolidata giurisprudenza amministrativa (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 25 novembre 2010, n. 8232, nonché sentenza 16 dicembre 2004, n. 8090), sia qualificabile come servizio pubblico locale economicamente rilevante pure la gestione della pubblica illuminazione, in quanto direttamente fruita dalla collettività e per ciò stesso riconducibile alla definizione di servizio pubblico locale dettata dall'art. 112, D.Lgs. 267/2000, secondo il quale “*gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali*”;
- le considerazioni operate con riguardo alla pubblica illuminazione appaiono condivisibili anche con riguardo alla gestione degli impianti semaforici e di segnaletica luminosa, posto che suddetta attività appare compatibile pure con lo schema dell'appalto di servizi, da assegnarsi nel rispetto del D.Lgs. 163/2006;
- la gestione della pubblica illuminazione non sia assoggettabile alla disciplina dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, di cui all'art. 3*bis*, comma 1*bis*, legge 148/2011, in quanto non si tratta di un servizio soggetto a pianificazione provinciale (come avviene per il servizio idrico integrato e la gestione dei rifiuti urbani), ovvero per il quale la legge imponga la gestione a livello d'ambito ottimale (come per la distribuzione locale del gas naturale), ovvero comunque svolto attraverso un'infrastruttura di reti ed impianti naturalmente connessa a reti ed impianti di livello sovracomunale od interconnessa ad analoghe infrastrutture dei Comuni confinanti;

**Ritenuto, pertanto, che:**

- alla luce del mutato contesto regolatorio dei servizi pubblici locali e di una nuova valutazione dell'interesse pubblico, il Comune di Crema, nella veste di titolare dei servizi pubblici affidati ad SCS Servizi Locali s.r.l., possa all'occorrenza legittimamente anticipare la cessazione degli affidamenti in corso, mediante l'adozione di specifici e motivati provvedimenti di revoca o recesso per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, avuto riguardo agli artt. 11 e 21 *quinquies* della legge 241/1990;

- ovvero, in alternativa, il Comune possa comunque dare mandato a Cremasca Servizi S.r.l., per essa, a SCRP S.p.A., affinché l'Assemblea dei soci di SCS Servizi Locali s.r.l. deliberi la rinuncia agli affidamenti, in virtù delle summenzionate previsioni convenzionali
- in ogni caso, l'attuazione degli indirizzi riguardanti SCS Servizi Locali s.r.l. dovrà formare oggetto di una previa verifica con l'altro socio di tale società, SCRP S.p.A., al fine di attuare il percorso con le modalità tecniche più idonee a favorire il conseguimento degli obiettivi di ristrutturazione, risanamento e valorizzazione dei servizi in precedenza richiamati;

**Ravvisata l'opportunità di:**

- demandare a successivi atti, del presente Consiglio, della Giunta Comunale e dei dirigenti delle aree interessate, secondo i rispettivi livelli di competenza, l'adozione dei provvedimenti attuativi dell'odierna deliberazione, compresi gli atti di determinazione e corresponsione degli indennizzi e rimborsi eventualmente dovuti a SCS Servizi Locali s.r.l., fermo restando che i relativi oneri dovranno, di regola, essere posti a carico degli aggiudicatari delle gare che verranno indette per l'assegnazione della gestione dei servizi;
- rinviare, a successive deliberazioni consiliari, l'assunzione degli atti d'indirizzo preordinati ai nuovi affidamenti, previa adozione delle relazioni di cui all'art. 34, comma 20, legge 221/2012, ferma restando la qui deliberata volontà di affidamento a soggetti terzi, la gestione dei servizi, con il superamento dell'odierno modulo di gestione "*in house*";
- di rinviare agli anzidetti atti d'indirizzo ogni ulteriore decisione sul frazionamento dei servizi attualmente riuniti nel contratto di gestione del centro sportivo comunale, anche ai fini dell'applicazione delle peculiari disposizioni sugli impianti sportivi senza rilevanza economica, di cui alla legge regionale 27/2006;
- assegnare a Cremasca Servizi S.r.l., nella duplice veste di *holding* comunale che partecipa al capitale sociale di SCS Servizi Locali s.r.l., e di centrale di committenza del Comune di Crema, il compito di supportare l'Amministrazione Comunale nella predisposizione degli atti preordinati ai nuovi affidamenti, ed in specie delle relazioni di cui all'art. 34, comma 20, legge 221/2012, riservandosi altresì di assegnare a Cremasca Servizi S.r.l. ovvero a SCRP S.p.A. il compito di bandire, per conto del Comune e, per quanto occorrer possa, con il supporto di SCS Servizi Locali S.r.l. le relative gare per la selezione dei nuovi gestori;
- una volta cessati gli affidamenti in corso ed immessi nelle rispettive gestioni gli aggiudicatari delle predette gara, dare mandato a Cremasca Servizi, alternativamente e in accordo con SCRP S.p.A., quale proprietaria della residua parte del capitale sociale di SCS Servizi Locali S.r.l., di porre in liquidazione SCS Servizi Locali s.r.l. od in alternativa, qualora risultasse preferibile sul piano delle conseguenze economiche, patrimoniali e finanziarie, dismettere la relativa quota tramite cessione diretta a SCRP S.p.A. (nella qualità di società a capitale interamente pubblico, parimenti controllata dal Comune di Crema, socio di maggioranza relativa);

**Dato atto che:**

- la prefigurata riorganizzazione delle modalità d'espletamento dei servizi attualmente erogati da SCS Servizi Locali s.r.l. non interessa l'attività di teleriscaldamento gestita da Società Cremasca Calore s.r.l., costituita tra SCS S.p.A. (cui è subentrata SCS Servizi Locali s.r.l., con il 52% delle quote) e Cofely Reti e Calore s.r.l. (cui fa capo il restante 48%);
- in disparte d'ogni considerazione sulla natura giuridica della predetta attività di teleriscaldamento, rinviata a successivi atti, SCS Servizi Locali s.r.l. ha reso noto che, in coordinamento con i soci e nel rispetto delle previsioni statutarie, sono state avviate attività per individuare la miglior opportunità di cessione della propria quota a soggetti terzi con elevata competenza nel settore considerando in primis l'attuale partner Cofely Reti e Calore s.r.l. (anche in quanto titolare di un diritto di prelazione statutariamente codificato) e Linea Group Holding S.p.A. (od a società operativa dalla medesima designata);
- fermo restando il rispetto degli obblighi d'evidenza pubblica, ove ritenuti applicabili, con la presente deliberazione si esprime un indirizzo favorevole a tale cessione, autorizzando Cremasca Servizi S.r.l., SCRIP S.p.A. ed SCS Servizi Locali s.r.l. al compimento dei necessari atti negoziali e societari, per quanto di rispettiva competenza, autorizzando altresì Cremasca Servizi S.r.l., nelle more della suddetta operazione di cessione, ad acquistare, unitamente a SCRIP S.p.A., in proporzione alla partecipazione detenuta nel capitale sociale di SCS Servizi Locali S.r.l., la quota di proprietà di quest'ultima nel capitale sociale di Società Cremasca Calore s.r.l.;

**Ritenuto necessario che:**

l'Assemblea dei soci di Cremasca Servizi S.r.l. e, dunque, il Comune di Crema, deliberi la modifica dello statuto della società, con l'espressa inclusione nell'oggetto sociale dell'attività di centrale di committenza per il Socio unico, Comune di Crema, nonché con la previsione dell'obbligo dell'organo amministrativo di sottoporre preventivamente al Socio unico ogni decisione inerente alla gestione delle partecipazioni societarie conferite alla stessa Cremasca Servizi S.r.l. riguardanti l'espressione dei voti nelle rispettive assemblee ed, in generale, l'esercizio dei diritti amministrativi e patrimoniali di socio, nonché all'adozione degli atti regolatori e dei conseguenti provvedimenti conclusivi nelle gare indette nella veste di centrale di committenza del Comune;

**VII) Terza e conclusiva fase del piano di razionalizzazione e semplificazione delle partecipazioni societarie del Comune di Crema**

**Ritenuto, infine, opportuno che:**

- il processo di razionalizzazione e semplificazione assuma come obiettivo finale la concentrazione delle partecipazioni sociali detenute dal Comune di Crema in SCRIP S.p.A., in modo che la società recuperi e consolidi il ruolo di *holding* sovracomunale, di coordinamento dell'organizzazione e pianificazione dei servizi e relativi investimenti infrastrutturali per l'intero Cremasco;

- a tal fine, a valle delle summenzionate operazioni preliminari (individuazione di Cremasca Servizi S.r.l. quale *holding* di riferimento del Comune di Crema e riorganizzazione delle modalità di gestione dei servizi pubblici affidati ad SCS Servizi Locali s.r.l., con successiva liquidazione o dismissione di quest'ultima), sia opportuno procedere alla concentrazione delle partecipazioni societarie del Comune di Crema in SCR P S.p.A., attraverso la fusione per incorporazione di Cremasca Servizi s.r.l. o, in alternativa, il conferimento alla stessa SCR P S.p.A. delle partecipazioni detenute dalla stessa Cremasca Servizi s.r.l. e la successiva messa in liquidazione della società, con il subentro del Comune di Crema nella posizione di azionista di SCR P S.p.A. ovvero con altre modalità tecniche idonee a conseguire il richiamato obiettivo
- una volta concentrate le partecipazioni societarie del Comune di Crema in capo ad SCR P S.p.A. e incorporata (ovvero liquidata) Cremasca Servizi s.r.l., su impulso del Comune di Crema SCR P S.p.A. debba attivarsi per giungere allo scioglimento (od incorporazione) di S.C.S. s.r.l., con il subentro di SCR P S.p.A. nella posizione di socio fondatore ed aderente al patto parasociale di controllo di Linea Group Holding S.p.A., previa acquisizione dell'eventuale necessario consenso degli altri soci fondatori e firmatari del patto parasociale, anche ai fini della deroga all'applicazione della disciplina sui trasferimenti di quote, di cui all'art. 9 dello statuto di Linea Group Holding S.p.A.;

**Considerato, infine, che:**

- il processo di razionalizzazione e semplificazione non debba interessare, allo stato odierno, l'Azienda Farmaceutica Municipalizzata, poiché la gestione delle farmacie comunali esclude l'AFM dal campo di applicazione delle disposizioni recanti obblighi e limiti alla partecipazione societaria degli enti locali, in virtù dell'espressa deroga sancita dall'114, comma 5*bis*, ultimo periodo, D.Lgs. 267/2000;
- risulta dubbia l'applicazione alle partecipazioni societarie delle previsioni di cui all'art. 9 della legge 135/2012, in virtù dell'espressa salvezza delle disposizioni contenute nell'art. 14, comma 32, legge 122/2010, di cui al comma 7 del predetto art. 9, legge 135/2012;
- in ogni caso, il piano di razionalizzazione e semplificazione delle partecipazioni societarie del Comune di Crema appare coerente con le finalità di contenimento della spesa pubblica e migliore svolgimento delle funzioni amministrative, di cui all'art. 9, legge 135/2012, vieppiù tenuto conto che, con sentenza 24 luglio 2013, n. 236, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 4 del precitato art. 9, legge 135/2012, ove, in caso di mancata riduzione degli oneri finanziari di funzionamento entro nove mesi dall'entrata in vigore della disposizione di legge, veniva sancita l'automatica soppressione degli enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica esercitanti funzioni fondamentali delle amministrazioni locali;

**VIII) Riepilogo delle fasi del programma di razionalizzazione e semplificazione**

### **Tenuto, perciò, conto che**

come meglio descritto nel prosieguo del presente atto consiliare, il descritto programma di razionalizzazione e semplificazione delle partecipazioni societarie del Comune di Crema debba snodarsi attraverso tre successive fasi temporali, così sintetizzabili:

**i) prima fase** – cessione a Cremasca Servizi s.r.l. delle partecipazioni possedute dal Comune di Crema in SCRP S.p.A., Reindustria s.c.r.l., Padania Acque S.p.A. e Banca Popolare Etica S.C.p.A. (per quest'ultima in funzione della pronta dismissione e/o valorizzazione, in conformità alla normativa in tema di società partecipate da enti locali), da eseguirsi mediante aumento di capitale da liberarsi attraverso conferimento in natura; trasformazione di S.C.S. S.p.A. in società a responsabilità limitata e contestuale adozione di un nuovo statuto contenente la previsione della nomina di un organo di controllo monocratico;

**ii) seconda fase** – cessazione anticipata e riallocazione a terzi, con procedure ad evidenza pubblica e comunque nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia, degli affidamenti dei servizi pubblici attualmente gestiti da SCS Servizi Locali s.r.l. (gestione centro sportivo comunale, pubblica illuminazione, aree di sosta a pagamento, impianti semaforici e di segnaletica luminosa); una volta cessati i precedenti affidamenti e subentrati i nuovi gestori, messa in liquidazione di SCS Servizi Locali s.r.l. o dismissione a favore di SCRP S.p.A. della quota di Cremasca Servizi s.r.l., quale risulterà essere la soluzione perseguibile giuridicamente e più conveniente sul piano economico, patrimoniale e finanziario;

**iii) terza fase** - fusione per incorporazione di Cremasca Servizi s.r.l. o, in alternativa, conferimento ad SCRP S.p.A. delle partecipazioni detenute dalla stessa Cremasca Servizi s.r.l. e successivo scioglimento di quest'ultima società con conseguente acquisizione da parte del Comune di Crema della partecipazione detenuta da Cremasca Servizi S.r.l. nel capitale sociale di SCRP S.p.A. per effetto dell'attuazione di quanto nella prima fase; scioglimento di S.C.S. s.r.l. e subentro di SCRP S.p.A. nella posizione di socio fondatore e parte firmataria del patto parasociale di Linea Group Holding S.p.A.;

**Ritenuto, perciò, opportuno** procedere all'autorizzazione delle diverse fasi dell'articolata operazione, più sopra descritta;

**Visto** l'art. 42, comma 2, lett. e), D.Lgs. 267/2000

**Visto** l'art. 3, commi 27 e 28, legge 244/2007;

**Visto** l'art. 14, comma 32, D.L. 78/2010, convertito in legge 122/2010 e ss.mm.ii.;

**Visto** l'art. 34, commi 20 e 21, D.L. 179/2012, convertito in legge 221/2012;

**Visto** l'art. 3bis, commi 1bis, 3 e 4, D.L. 138/2011, convertito in legge 148/2011, come modificato dall'art. 34, comma 23, legge 221/2012;

**Visto** l'art. 13, D.L. 223/2006, convertito in legge 248/2006 e ss.mm.ii.;

**Visti** gli artt. 4 e 9, D.L. 95/2012, convertito in legge 135/2012, come, da ultimo, modificati dall'art. 49, D.L. 69/2013;

**Visto** l'art. 17 dello Statuto del Comune;

**Visto** lo Statuto di Cremasca Servizi s.r.l.;

**Vista** la deliberazione consiliare n. 92, del 20 dicembre 2012;

Preso atto dei pareri, riportati in calce, espressi sulla presente proposta di delibera ai sensi dell'art.49 del decreto leg.vo 18.08.2000 n.267;

## **DELIBERA**

**A)** di recepire le considerazioni dianzi svolte, con l'adozione del programma di razionalizzazione e semplificazione delle partecipazioni societarie del Comune di Crema, meglio descritto in premessa;

**B)** di disporre la progressiva attuazione del predetto programma di razionalizzazione e semplificazione, attraverso le seguenti fasi:

### **1. Prima Fase**

- 1.1) di autorizzare la cessione a Cremasca Servizi s.r.l. delle partecipazioni societarie di proprietà del Comune di Crema nel capitale sociale di SCRIP S.p.A., Reindustria s.c.r.l., Padania Acque S.p.A. e Banca Popolare Etica S.C.p.A., da eseguirsi mediante aumento di capitale da liberarsi attraverso conferimento in natura, previo espletamento, occorrendo, degli adempimenti a tal fine previsti dai vigenti statuti delle predette società;
- 1.2) di autorizzare il Sindaco, nella qualità di legale rappresentante dell'Ente comunale, all'assunzione dei necessari e conseguenti atti, ed in specie all'espressione del voto favorevole al predetto aumento di capitale di Cremasca Servizi s.r.l., al compimento dell'atto di conferimento delle suddette partecipazioni societarie, nonché al compimento di ogni altro atto societario e negoziale preordinato a porre in essere le condizioni per rendere operativi i conferimenti delle partecipazioni societarie del Comune di Crema, con riferimento alle verifiche preliminari esposte nelle premesse;
- 1.3) di autorizzare il Sindaco, nella qualità di legale rappresentante dell'Ente comunale, alla formulazione della richiesta di convocazione dell'assemblea straordinaria di Cremasca Servizi s.r.l. al fine di modificare lo statuto della società con l'espressa inclusione nell'oggetto sociale dell'attività di centrale di committenza per il Socio unico, Comune di Crema, nonché con la previsione dell'obbligo dell'organo amministrativo di sottoporre preventivamente al Socio unico ogni decisione inerente alla gestione delle partecipazioni societarie conferite alla stessa Cremasca Servizi

S.r.l. con specifico riferimento all'espressione dei voti nelle rispettive assemblee ed, in generale, all'esercizio dei diritti amministrativi e patrimoniali di socio), nonché all'adozione degli atti regolatori e dei conseguenti provvedimenti conclusivi nelle gare indette nella veste di centrale di committenza del Comune;

- 1.4) di autorizzare il Sindaco, nella qualità di legale rappresentante dell'Ente comunale, affinché dia impulso agli organi amministrativi di Cremasca Servizi s.r.l. ed SCRP S.p.A. di procedere alla trasformazione di S.C.S. S.p.A. in società a responsabilità limitata, nonché alla adozione, di concerto con SCRP S.p.A., di un nuovo statuto contenente la previsione della nomina di un organo di controllo monocratico;
- 1.5) di autorizzare Cremasca Servizi S.r.l. alla dismissione e/o valorizzazione delle azioni della Banca Popolare Etica S.C.p.A., in conformità alla normativa in tema di partecipazioni societarie detenute da enti locali;

## **2. Seconda Fase**

- 2.1) di dare attuazione al programma di risanamento e ristrutturazione di SCS Servizi Locali S.r.l. disponendo, ove occorra, la cessazione anticipata e la riallocazioni a terzi degli affidamenti di servizi pubblici locali attualmente espletati, in regime di gestione "*in house*", da SCS Servizi Locali s.r.l., con particolare riguardo alla gestione del centro sportivo comunale di via Indipendenza/via Picco (convenzione contratto rep. n. 10673, stipulata il 15 aprile 2010), alla pubblica illuminazione (contratto rep. n. 10571, stipulato l'1 giugno 2006), alla gestione delle aree di sosta a pagamento (contratto n. 10646 di rep., stipulato il 10 dicembre 2008), alla gestione degli impianti semaforici e di segnaletica luminosa anche a messaggio variabile (contratto rep. n. 10572, stipulato l'1 giugno 2006);
- 2.2) di demandare a successivi atti, del presente Consiglio, della Giunta comunale e dei dirigenti delle aree interessate, secondo i rispettivi livelli di competenza, l'adozione dei provvedimenti attuativi del suddetto indirizzo, compresi gli atti di determinazione e corresponsione degli indennizzi e rimborsi eventualmente dovuti ad SCS Servizi Locali s.r.l., fermo restando che i relativi oneri dovranno, di regola, essere posti a carico degli aggiudicatari delle gare che verranno indette per l'assegnazione della gestione dei servizi;
- 2.3) di rinviare, a successive deliberazioni consiliari, l'assunzione degli atti d'indirizzo preordinati ai nuovi affidamenti, previa adozione delle relazioni di cui all'art. 34, comma 20, legge 221/2012, ferma restando la qui deliberata volontà di

esternalizzare la gestione dei servizi, con il superamento dell'odierno modulo di gestione "in house";

- 2.4) di rinviare agli anzidetti atti d'indirizzo ogni ulteriore decisione sul frazionamento dei servizi attualmente riuniti nel contratto di gestione del centro sportivo comunale, anche ai fini dell'applicazione delle peculiari disposizioni sugli impianti sportivi senza rilevanza economica, di cui alla legge regionale 27/2006;
- 2.5) di delegare a Cremasca Servizi s.r.l., nella duplice veste di *holding* comunale di partecipazione nel capitale sociale di SCS Servizi Locali s.r.l., e di eventuale centrale di committenza del Comune di Crema, il compito di supportare l'Amministrazione Comunale nella predisposizione degli atti preordinati ai nuovi affidamenti, ed in specie delle relazioni di cui all'art. 34, comma 20, legge 221/2012, nonché di bandire, per conto del Comune, direttamente o con l'ausilio di SCRP S.p.A. ed il supporto, ove necessario, di SCS Servizi Locali S.r.l., le relative gare per la selezione dei nuovi gestori;
- 2.6) di autorizzare Cremasca Servizi s.r.l. ad esprimere voto favorevole allo scioglimento di SCS Servizi Locali s.r.l., od, in alternativa, qualora risultasse preferibile sul piano delle conseguenze economiche, patrimoniali e finanziarie, alla dismissione della quota posseduta dalla medesima Cremasca Servizi s.r.l. nel capitale sociale di SCS Servizi Locali s.r.l. tramite cessione diretta a SCRP S.p.A., subordinando il compimento di tali operazioni alla cessazione degli affidamenti in essere ed al subentro dei nuovi gestori selezionati con procedura ad evidenza pubblica;
- 2.7) di prendere atto delle iniziative assunte da SCS Servizi Locali s.r.l. in accordo con i soci, per la cessione della partecipazione detenuta nel capitale sociale di Società Cremasca Calore s.r.l., rappresentativa del 52% del totale, a soggetti terzi con elevata competenza nel settore (in primis l'attuale partner Cofely Reti e Calore s.r.l., nonché Linea Group Holding S.p.A.), esprimendo fin d'ora il consenso a tale cessione, fermo restando il rispetto degli obblighi di evidenza pubblica, ove ritenuti applicabili;
- 2.8) di autorizzare il Sindaco, nella qualità di legale rappresentante dell'Ente comunale, all'espressione del voto favorevole nelle assemblee societarie di Cremasca Servizi ed SCRP S.p.A. convocate per dare attuazione alla presente fase;

### **3. Terza Fase:**

- 3.1) di autorizzare la fusione per incorporazione di Cremasca Servizi s.r.l. in SCRP S.p.A. o, in alternativa, il conferimento alla stessa SCRP S.p.A. delle partecipazioni detenute dalla stessa Cremasca Servizi s.r.l. e la successiva messa in liquidazione della società, con il subentro del Comune di Crema nella posizione di azionista di SCRP S.p.A.;
- 3.2) di autorizzare il Sindaco, nella qualità di legale rappresentante dell'Ente comunale, al compimento degli atti societari e negoziali necessari alla realizzazione dell'obiettivo posto con il precedente n. 3.1), compresa la rinegoziazione degli accordi intercorsi con gli altri Enti locali azionisti di SCRP S.p.A., fermo restando in tal caso l'obbligo di sottoporre al Consiglio Comunale le eventuali proposte di modifica dello statuto di SCRP S.p.A. o di stipula di convenzioni intercomunali per l'esercizio del controllo sulla società;
- 3.3) di autorizzare lo scioglimento di SCS S.r.l. (oggi SCS S.p.A.) ed il subentro di SCRP S.p.A. nella posizione di socio fondatore e parte firmataria del patto parasociale di Linea Group Holding S.p.A.;

**C)** di dare mandato al Sindaco, alla Giunta comunale, ai dirigenti delle aree interessate, secondo i rispettivi livelli di competenza, di provvedere all'adozione degli ulteriori atti necessari all'esecuzione del programma di razionalizzazione e semplificazione delle partecipazioni societarie approvato con la presente deliberazione;

D) di dare atto altresì che la presente deliberazione viene adottata anche in ottemperanza a quanto prescritto dall'art.3, commi 27 e 28 della legge 244/2007.

La proposta di delibera sopra riportata che a seguito di votazione palese per alzata di mano ha dato il seguente risultato:

(Sono fuori dall'aula i consiglieri Guerini Sebastiano, Della Frera Walter, Beretta Simone e Ancorotti Renato)

Il gruppo di Forza Italia non partecipa al voto per dichiarazione del consigliere Beretta Simone che ha dichiarato in sede di discussione che sarebbero usciti dall'aula.

Voti favorevoli n. 16  
Voti contrari n. 2 (Lottaroli Mario e Bettenzoli Piergiuseppe)  
Astenuiti n. 2 (Arpini Tino e Zanibelli Laura)

**E' APPROVATA**

---

(\*\*\*)PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

1) Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione

10/12/2013

Il Dirigente  
Maurizio Redondi

2) La presente proposta riguarda un adempimento di carattere amministrativo che demanda, a successivi appositi atti, il recepimento dei vari indirizzi operativi inseriti. In quella sede, sarà necessario sia quantificare che contabilizzare gli eventuali riflessi finanziari che verranno opportunamente specificati, per garantirne la corretta copertura, sia finanziaria che patrimoniale, a carico del Bilancio comunale. Allo stato attuale, parere favorevole.

10/12/2013

Il Ragioniere Capo  
Mario Ficarelli

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
F.to Vincenzo Cappelli

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Maria Caterina De Girolamo

---

La presente deliberazione, viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio il giorno 23/12/2013 rimanendovi per 15 gg. consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, e cioè a tutto il 07/01/2014

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Maria Caterina De Girolamo

---

Copia conforme all'originale.

23/12/2013